



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 del 21/12/2016.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno ventuno del mese di DICEMBRE alle ore 16:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

MACCAGNANI SERGIO	Sindaco	Presente
ZANNARINI ANGELO	Assessore	Presente
BORSARI LUCA	Assessore	Presente
POZZOLI LAURA	Assessore	Presente
TASSINARI ALICE	Assessore	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

RICONIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Ricordato che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all.4/4 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- 1) *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
- 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le*

- scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate.

Tenuto conto che questo ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'articolo 11-bis, comma 4. Del D.Lgs. n. 118/20011 e tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;

Dato atto che il Comune di Pieve di Cento detiene le seguenti partecipazioni:

1. FUTURA Soc. Consortile a r.l. con quota 1,32448%
2. HERA S.P.A con quota 0,0746% (quotata sul mercato di borsa italiano)
3. Lepida S.P.A. con una quota de 0,0028%
4. Sustenia Srl con quota 6,65483%

5. Banca Popolare Etica scpa con quota 0,00123
6. ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna con quota 0,60%

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Pieve di Cento, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/04/2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	27.324.931,38	2.732.493,14
PATRIMONIO NETTO	7.104.763,61	710.476,36
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	4.834.337,23	483.433,72

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Pieve di Cento secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente	Attività svolta
NESSUNO	

2. costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
NESSUNO				

3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

Società/Servizio pubblico locale	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ACER – Azienda Casa Emilia - Romagna	0,60%	100%	No	% di partecipazione inferiore all'1%

4. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011:

Società/Servizio pubblico locale	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
NESSUNO				

5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Società/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Lepida SpA	0,0028%	100%	No	% di partecipazione inferiore all'1%
Banca Popolare Etica scpa	0,00123%	100%	No	% di partecipazione inferiore all'1%
Sustenia Srl	6,65483%	100%	Si	Totale dell'attivo = 425.806 = irrilevante Patrimonio netto = 113.729 = irrilevante

				Ricavi caratteristici = 558.246
Futura Soc. Cons. a r.l.	1,32448%	100%	Si	Totale dell'attivo = 2.777.078 Patrimonio netto = 127.852 = irrilevante Ricavi caratteristici = 2.437.278

Evidenziato che sono escluse dal Gruppo Amministrazione Pubblica:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni
HERA SpA	0,0746%	51,90%	Non è totalmente pubblica

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

ND	Società/attività svolta	% partecipaz comune
1	Sustenia Srl	6,65483%
2	Futura Soc. Cons. a r.l.	1,32448%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile Servizi Finanziari per la regolarità contabile;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Pieve di Cento:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N D	Denominazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale	Consoli- damento (SI/NO)
1	ACER – Azienda Casa Emilia - Romagna	0,60%	9.732.680,00	NO
2	Lepida SPA	0,0028%	60.713.000,00	NO
3	Banca Popolare Etica scpa	0,00123%		NO
4	Sustenia SRL	6,65483%	34.907,00	SI
5	Futura Società consortile a R.L.	1,32448%	515.298,00	SI

2) di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

ND	Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Fondo di dotazione/ capitale sociale
1	Sustenia SrL	Servizi per la salvaguardia ambientale	6,65483%	34.907,00
2	Futura Società consortile a R.L.	Servizi di formazione e aggiornamento professionale	1,32448%	515.298,00

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di consolidamento;

4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere, entro il 20/07/2017

- il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
- le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione Giunta Comunale n. 102/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MACCAGNANI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____ - Prot. n. _____ a termini art. 125 D.Lgs. 267/2000.
